

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta approvato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII del 20 marzo 2008, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e 1974/06.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2005 del 2 luglio 2008, recante l'approvazione, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 34/XII del 23.07.2009, di modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 in data 11 luglio 2008 recante l'approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione, individuata nel Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR 07-13 e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

Fa presente che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione n. 2030 dell'11 luglio 2008, le Strutture competenti del Dipartimento agricoltura e dell'Agenzia AREA-VdA hanno avviato l'istruttoria delle domande presentate a valere sulle misure 112, 113, 132, 133, 211, 214, 215 e 322 del PSR 07-13.

Rileva peraltro che, in sede di applicazione dei suddetti criteri, le Strutture competenti per l'istruttoria e l'Autorità di Gestione hanno rilevato la necessità di apportare modifiche ai criteri stessi, al fine di migliorare l'applicabilità di alcune misure del PSR 07-13, ridurre i tempi delle procedure amministrative ai fini di una semplificazione e, in ultima analisi, migliorare l'accessibilità ai finanziamenti previsti dal Programma.

Riferisce che l'Autorità di Gestione propone quindi la modifica di alcuni criteri applicativi delle misure 112, 113, 211, 214 e 215 del PSR 07-13, dopo aver verificato che tali modifiche non comportano la previa consultazione del Comitato di Sorveglianza del Programma.

Propone, pertanto, di ridefinire i criteri applicativi delle misure 112, 113, 211, 214 e 215 del PSR 07-13 della Valle d'Aosta, in sostituzione di quelli approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell'11 luglio 2008 relativamente agli allegati 2, 3, 7, 8 e 9, nonché di stabilire i criteri per la determinazione del carico animale corretto che sono oggetto di uno specifico allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1) di modificare i criteri applicativi del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2007 – 2013 relativamente alle misure 112, 113, 211, 214 e 215 come risultano dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i quali sostituiscono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2030 del 11 luglio 2008, allegati 2, 3, 7, 8 e 9;

2) di approvare i criteri per la determinazione del carico animale corretto di cui all'allegato 6, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di stabilire che tali nuovi criteri si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione anche alle richieste di aiuto giacenti la cui istruttoria è in corso.

ALLEGATO 1
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/2009

MISURA 112 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

1) OBIETTIVI

La Misura si pone il duplice obiettivo di:

- a) favorire, mediante l'erogazione di un sostegno, l'iniziale insediamento di giovani agricoltori nelle aziende agricole e l'adeguamento strutturale delle medesime;
- b) privilegiare la nascita di una generazione di imprenditori consapevoli dell'importanza della riqualificazione professionale del settore e delle produzioni finalizzate alla qualità.

2) BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL FINANZIAMENTO

Il richiedente del premio di primo insediamento è il giovane agricoltore che, all'atto della presentazione della "Domanda di Premio di primo insediamento" (vedi punto 5), possiede i seguenti requisiti:

- A. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- B. adeguate conoscenze e competenze professionali previste dal repertorio regionale dei profili professionali e dei sistemi di competenza che sarà oggetto di specifica deliberazione della Giunta regionale. I richiedenti devono partecipare ad un corso obbligatorio finalizzato all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze professionali richieste. Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non possieda l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi ("periodo di tolleranza"), a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, al fine di acquisire il requisito attraverso specifiche azioni che devono essere descritte nel piano aziendale di cui al punto successivo;
- C. presentazione di un di un Piano Aziendale (PA) per lo sviluppo dell'attività agricola redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al PSR. Il PA è valutato dalla Commissione di cui al punto 13).
In caso di investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente. Per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Gli obiettivi prefissati nel PA devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di emissione della decisione individuale di concedere il premio: nel caso in cui il PA preveda molteplici interventi, i tempi di realizzazione degli stessi sono definiti dagli uffici competenti e formalizzati con opportuna documentazione.

Il raggiungimento degli obiettivi del piano aziendale è valutato entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno: la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata dalla Commissione di valutazione (vedi punto 13), la quale può disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.

Il richiedente che intenda insediarsi a tempo prevalente (vedi punto 4) deve indicare tale scelta nel PA, al fine della corretta determinazione del premio da parte della Struttura competente.

D. insediarsi per la prima volta in agricoltura in qualità di titolare/legale rappresentante di una impresa individuale o di una società agricola (anche cooperativa) che:

- sia finalizzata alla produzione primaria secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile; possono essere valutate ed autorizzate anche le attività previste dall'Asse 3;
- garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene, benessere animale, ambiente e sicurezza dei lavoratori; l'eventuale necessità di adeguamento a normative già in vigore o a normative di nuova introduzione dev'essere esplicitata nel PA;
- abbia sede operativa in Valle d'Aosta;
- sia iscritta al Registro delle Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales* (sezione pertinente) e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane (LR 17/03); in merito all'iscrizione alla Camera di Commercio la data di riferimento è quella di inizio attività riportata nel certificato di iscrizione;
- dimostrare il possesso della partita IVA;
- osserva gli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto; la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta all'ufficio competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

Nel caso di società agricola, l'oggetto sociale dev'essere lo svolgimento esclusivo dell'attività agricola definita dall'art. 2135 del codice civile.

La costituzione della società deve essere comprovata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, dai quali emerga che la durata minima della società sia almeno pari al vincolo temporale previsto dalla misura.

I soci corresponsabili devono essere persone fisiche, ed il beneficiario deve dimostrare la detenzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il richiedente del premio deve possedere un numero di quote almeno pari alle quote possedute dal socio maggioritario e comunque non inferiori al 35% del totale. Eventuali modifiche dell'assetto societario non devono condizionare gli impegni sottoscritti all'atto della presentazione della domanda: qualsiasi cambiamento dev'essere preventivamente autorizzato dalla Struttura competente.

3) COS'È IL PRIMO INSEDIAMENTO IN AGRICOLTURA?

Per primo insediamento si intende il momento in cui un soggetto, per la prima volta, acquisisce la titolarità di un'azienda agricola, a tempo prevalente o parziale, in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola; la data di primo insediamento è quella meno recente fra:

- a) la data di inizio attività risultante al registro imprese della Camera valdostana delle imprese e professioni;
- b) la data d'iscrizione, in qualità di titolare d'azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuto presso l'INPS.

Nel caso di insediamento in una società agricola, qualora in capo al richiedente risulti il possesso di poteri di ordinaria/straordinaria amministrazione e/o possesso di quote societarie, il primo insediamento coincide con la data di costituzione o la data di variazione della compagine sociale.

Non è considerato insediamento l'assunzione della contitolarità in una società costituita provvisoriamente fra eredi al solo fine della gestione del patrimonio ereditato a seguito del decesso del titolare dell'azienda agricola.

Nel caso in cui l'agricoltore abbia dovuto effettuare obbligatoriamente l'iscrizione al registro delle imprese a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/95, n. 581, e qualora l'agricoltore dimostri che, a quella data, svolgeva l'attività agricola in modo del tutto marginale rispetto ad altro tipo di attività, la suddetta iscrizione "obbligata" non è considerata come primo insediamento.

In questi casi, la data del primo insediamento è stabilita:

- a) al 1° gennaio dell'anno in cui l'azienda ha raggiunto un volume d'affari tale da determinare comunque l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese (ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 77/97) oppure,
- b) con la data di presentazione della domanda di premio di primo insediamento se, a questa data, la condizione precedente non è stata ancora raggiunta.

4) TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO

Per tutte le tipologie elencate, il giovane agricoltore può insediarsi secondo le seguenti modalità:

- a tempo prevalente: giovani agricoltori titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole aventi una dimensione aziendale di almeno 287 giornate lavorative (corrispondente ad 1 ULU);
- a tempo parziale: giovani agricoltori che dedicano all'attività agricola più del 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano dalla stessa più del 50% del proprio reddito, titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole con dimensione di almeno 200 giornate lavorative (pari a 0,7 ULU).

Nel caso di società, le suddette dimensioni aziendali devono essere sufficienti (a seconda della tipologia di insediamento) per tutti i contitolari e in considerazione dei casi particolari previsti dal punto 12 (Limiti e divieti).

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello aperto.

A. Richiesta di accesso alla misura

Prima dell'insediamento, il richiedente presenta la richiesta di accesso alla misura finalizzata all'acquisizione di informazioni per verificare l'eventuale esistenza di situazioni oggettive che impediscano la successiva richiesta di premio.

La Struttura competente, in assenza di impedimenti oggettivi, inserisce il nominativo nell'elenco dei partecipanti al percorso formativo organizzato dall'Amministrazione regionale.

Il percorso formativo deve essere realizzato nel rispetto dei contenuti stabiliti dal sistema di competenze professionali e dallo standard formativo minimo dell'imprenditore agricolo definiti da specifico provvedimento amministrativo.

Gli esiti del percorso formativo, che dev'essere frequentato e superato con profitto dal richiedente stesso entro 36 mesi a decorrere dalla data di decisione individuale di concessione del sostegno, determinano un punteggio utile nella selezione delle domande ai fini dell'istruttoria (vedi punto 14).

B. Domanda di premio di primo insediamento

In allegato alla domanda di premio dev'essere presentato il Piano Aziendale (PA).

La domanda è ricevibile se presentata entro quattordici mesi dalla data di primo insediamento e il richiedente deve rispettare tutte le condizioni di cui precedente punto 2); nel caso di insediamento a tempo prevalente sono fatte salve le deroghe in materia di corretta iscrizione al sistema previdenziale, se opportunamente documentate nel piano aziendale, nonché le proroghe previste dal periodo di tolleranza (conoscenze e competenze adeguate, ristrutturazione aziendale).

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Struttura competente dispone l'accoglimento o il diniego della domanda; nel caso di accoglimento, la suddetta Struttura emette la Decisione individuale di concessione del sostegno, alla quale può far seguito l'erogazione di un primo acconto sul premio determinato (vedi punti 8, 9 e 10).

Nel caso di acquisizione di un'azienda agricola già attiva, è necessario produrre l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cessione di azienda.

Nei casi in cui la costituzione della società è obbligatoria ai fini dell'ammissibilità al premio di primo insediamento e nelle situazioni di cui punto 12, devono essere allegate alla domanda le dichiarazioni di conoscenza e di impegno sottoscritte dai soci e/o coadiuvanti del richiedente.

C. Domanda di perfezionamento

La domanda di perfezionamento va presentata alla Struttura competente entro 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno; all'atto della presentazione della domanda il richiedente deve dimostrare:

- a) di aver soddisfatto le condizioni di cui al punto 2) ed eventualmente quelle specifiche previste al punto 12); nel caso di insediamento a tempo prevalente, il richiedente deve documentare la corretta iscrizione al sistema previdenziale;
- b) di aver superato con profitto il secondo modulo formativo obbligatorio;
- c) che l'azienda richieda un fabbisogno lavorativo aziendale di almeno 287 giornate lavorative (1 ULU), nel caso di insediamento a tempo prevalente, o di almeno 200 giornate lavorative (0,7 ULU) nel caso di insediamento a tempo parziale;
- d) di avere la responsabilità/corresponsabilità di un'impresa agricola che:
 - rispetta le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene, benessere animale, ambiente e sicurezza dei lavoratori;
 - ha dimensione aziendale sufficiente (vedi punti 4 e 6);
 - ha un carico animale conforme ai parametri previsti per l'adesione alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" (vedi Allegato 7 alla presente deliberazione);
 - rispetta la normativa relativa alle quote latte;
 - possiede, per tutta la durata dell'impegno ed in forma esclusiva, fabbricati adeguati alle esigenze aziendali (vedi successivo punto 7);
 - di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel PA;
 - si impegna a non superare un reddito extra agricolo lordo massimo di 15.000 €/anno verificabile attraverso la dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo a quello dell'avvenuto perfezionamento.

In merito all'ultimo punto, non sono considerati redditi provenienti da attività extra agricole:

- i redditi derivati da attività agrituristica;
- i redditi derivati da attività svolte ai sensi dell'art. 17 della L. 97 del 31.1.1994;
- le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparate;
- le indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche o in società, associazioni o altri enti operanti nel settore agricolo;
- i redditi derivanti da attività extra-agricole previste dalle misure dell'Asse 3 del PSR.

Il richiedente si impegna a mantenere le suddette condizioni per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di perfezionamento. Qualora il raggiungimento di alcune condizioni richieste avvenga in una data successiva alla presentazione della domanda (comunque entro un termine non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza e nel limite del periodo di tolleranza) è questa che è considerata come momento iniziale dell'impegno quinquennale.

D. Disposizioni comuni a tutte le tipologie di domande (punti A, B e C)

L'istanza è istruibile se completa di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso di istanze incomplete l'avvio del procedimento si intende dal momento della regolarizzazione o integrazione della pratica. L'ufficio competente richiede i documenti necessari entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e fissa il termine entro cui il richiedente deve regolarizzare l'istanza stessa.

Nel caso in cui il procedimento richieda l'acquisizione di atti o pareri di amministrazioni o uffici esterni, il termine rimane sospeso fino al ricevimento degli atti medesimi.

Nel caso in cui il richiedente non produca i documenti richiesti entro i termini stabiliti nelle comunicazioni della struttura competente, e comunque entro un termine massimo di 120 giorni dalla data dell'ultima comunicazione, il procedimento si considera concluso e sono disposti la revoca ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca ed il recupero sono altresì disposti nel caso di istruttoria con esito negativo o nel caso di controlli post-perfezionamento che rilevino condizioni aziendali o soggettive non conformi a quanto stabilito dalla presente deliberazione.

In ogni caso, il termine del procedimento relativo deve avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza ritenuta completa di tutta la documentazione necessaria.

Per quanto non stabilito nel presente Allegato si fa riferimento alla LR 19/07.

6) DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

Per la determinazione della dimensione aziendale viene utilizzato la procedura di Accertamento Parametrico della Redditività Agricola (APRA).

Per la determinazione della dimensione vengono considerate unicamente le superfici delle quali è possibile dimostrare la disponibilità mediante documentazione regolarmente registrata, al momento della presentazione della domanda di perfezionamento, presso l'agenzia delle entrate di competenza (contratti d'affitto, atti di proprietà, comodato d'uso).

Contribuiscono alla determinazione della dimensione lavorativa dell'azienda agricola tutte le attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, purché compatibili con una razionale gestione dell'azienda e del territorio. In caso di situazioni particolari è necessario che le stesse siano evidenziate nel PA, riportando ogni elemento ritenuto utile alla valutazione.

7) CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI AZIENDALI

I fabbricati aziendali devono essere adeguati e funzionali all'esercizio dell'attività agricola prevista.

Per quanto riguarda gli allevamenti devono essere dimostrati la disponibilità, il dimensionamento opportuno e l'utilizzo corretto delle strutture aziendali, con particolare attenzione alle strutture per lo stoccaggio, il trattamento e la maturazione dei reflui zootecnici nel rispetto della normativa vigente. Non è ammessa la

coesistenza di animali detenuti da più allevatori all'interno della stessa struttura, fatti salvi i casi di gestione in cooperativa degli animali.

In caso di utilizzo da parte di più aziende di strutture per la conservazione, trasformazione dei prodotti e di ogni altro tipo di collaborazione extra-aziendale è ritenuto compatibile se formalizzato con opportuna scrittura privata registrata.

8) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

Contributo in conto capitale (premio "unico")

L'aiuto (diversificato per tipo di imprenditore e comprensivo delle eventuali maggiorazioni) non può superare i massimali indicati nella tabella precedente (max. 40.000 euro); la liquidazione avviene in due fasi:

1. con la prima liquidazione viene erogato il 50% del premio base (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di insediamento);
2. col saldo viene erogato il restante 50% del premio base e le quote aggiuntive (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di perfezionamento).

Nel caso in cui il beneficiario presenti opportuna fidejussione, il premio base verrà erogato in un'unica soluzione, mentre le quote aggiuntive non ancora erogate sono corrisposte al perfezionamento.

Contributo in conto interessi (nel caso del premio "misto")

L'importo massimo concesso come abbuono di interessi è fissato in euro 15.000, attualizzati al momento dell'erogazione che avviene in un'unica soluzione alla stipula del mutuo. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento-attualizzazione previsto dall'Unione europea.

La percentuale di abbattimento del tasso di interesse può variare in base al capitale investito (rispettando il massimale dei 15.000 euro attualizzati), in base agli accordi tra beneficiario e istituto di credito e all'entità dell'investimento da realizzare; il tasso finale non potrà comunque essere inferiore all'1% annuo e rimane fisso per l'intero periodo del mutuo.

Il beneficiario dovrà esprimere la volontà di usufruire dell'abbuono di interessi nel piano aziendale indicando per quali investimenti è necessaria questa forma di finanziamento.

La durata massima del mutuo è fissata in anni 10 più 3 anni di pre-ammortamento. Le rate saranno semestrali posticipate.

Nel caso di premio misto, il premio totale massimo non può superare i 55.000 euro.

Per entrambe le formule di premio (premio "unico" e premio "misto"), l'erogazione del premio sarà proporzionata al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano aziendale.

9) CONDIZIONI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Per procedere alla liquidazione del premio è necessario:

- che non vi siano impedimenti oggettivi alla concessione e che l'istruttoria della domanda di premio di primo insediamento si sia conclusa con esito positivo;
- che sia stata emessa la decisione individuale di concessione del sostegno, che deve essere presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento;
- per l'erogazione del saldo del premio base residuo e dell'eventuale premio aggiuntivo è necessario che la domanda di perfezionamento si sia conclusa con esito positivo.

10) MODULAZIONE DEL PREMIO

Nella tabella che segue è riportata la modulazione del premio base e del premio aggiuntivo: sulla base del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e alla realizzazione delle azioni qualificanti ammissibili, il premio aggiuntivo è modulato secondo le seguenti fasce di punteggio:

- da 0 a 5 punti: nessun premio aggiuntivo riconosciuto;
- da 6 a 10 punti: premio aggiuntivo pari a 2.000 euro;
- da 11 a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 6.000 euro;
- punteggio superiore a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 10.000 euro.

Per il premio aggiuntivo, le “Condizioni di assegnazione del punteggio” (vedi tabella) hanno il solo fine di determinare, in via preventiva, il premio “unico” totale: in sede di saldo (al perfezionamento) la Struttura competente verifica l'effettiva realizzazione delle azioni qualificanti.

MODULAZIONE DEL PREMIO UNICO			Imprenditori agricoli a tempo parziale		Imprenditori agricoli a tempo prevalente	
			non diplomati	diplomati (*)	non diplomati	diplomati (*)
PREMIO BASE			14.000	18.000	26.000	30.000
PREMIO AGGIUNTIVO			max 10.000			
OBIETTIVI GENERALI DEL P.A. (vedi Quadro logico - Allegato 3 al PSR)	AZIONI QUALIFICANTI DI NUOVA INTRODUZIONE	PUNTI	CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO			
1- aumentare la competitività aziendale 2- migliorare la qualità di vita della famiglia rurale 4- diffondere la conoscenza del territorio rurale locale e migliorare il rapporto fra urbano e rurale	Agriturismo	2	Presentazione della domanda di contributo presso la struttura competente			
	Fattorie didattiche	3				
	Ospitalità Turistica minore	1	Adesione alla misura 311 o creazione di strutture compatibili con quanto previsto dalla misura			
	Attività non agricole	2				
	Altre attività turistiche	2				
	Servizi ambientali	5				
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Certificazioni					
	sistemi regolamentati					
	agricoltura biologica	5	Richiesta di notifica successiva all'insediamento o in concomitanza con esso			
	DOP, IGP, DOC, VQPRD	3	Attivazione delle procedure per la certificazione dei prodotti dell'azienda			
	sistemi volontari					
	ISO 9000,22000	3	Attivazione delle procedure necessarie per la certificazione dell'azienda			
	ISO 14000	5				
	UNI 10939, 11020	3				
	EUREPGAP, BRC, IFS	3				
	Metodi di marketing innovativi					
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	e-commerce	4	Creazione di un sito con possibilità di e-commerce			
	vendita diretta	4	Attivazione del punto vendita o della dichiarazione di inizio attività presso il comune di competenza			
	Introduzione di tecnologie innovative	4	Introduzione in azienda di tecnologie innovative documentate con apposita relazione tecnica che ne sostenga la caratteristica innovativa			
	azioni per il risparmio idrico e/o energetico	5	Introduzione in azienda di tecnologie finalizzate al risparmio idrico e/o energetico			
	Produzione di energia da fonti rinnovabili	5	Introduzione in azienda di sistemi che utilizzano fonti rinnovabili			
Premio "unico" totale			24.000	28.000	36.000	40.000

* giovani agricoltori in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali

11) INTEGRAZIONE DELLA MISURA CON ALTRE MISURE DEL PSR O CON LEGGI REGIONALI DI SETTORE ("PACCHETTO GIOVANI")

Il Piano Aziendale (PA) può prevedere molteplici interventi finanziati sia ai sensi del PSR 07-13 che da leggi regionali di settore, quale la LR 32/07 (Titolo III) che contempla, all'articolo 50, gli investimenti per l'ammodernamento aziendale.

A tal proposito, il riconoscimento di "giovane agricoltore" permette al beneficiario di avere una percentuale di contributo maggiorata del 10% sugli investimenti finanziati ai sensi del predetto articolo delle LR 32/07.

Relativamente alle altre Misure del PSR, negli Allegati 3, 10 e 11 alla presente deliberazione sono evidenziate le connessioni fra la Misura 112 e le Misure 113 (prepensionamento) e 311 (Diversificazione in attività non agricole), nelle quali vengono riservate priorità ed agevolazioni ai giovani agricoltori.

12) LIMITI E DIVIETI

Se il richiedente è coniuge/convivente (risultante dallo stato di famiglia) di persona già titolare di azienda agricola, iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese oppure iscritta all'INPS negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, l'insediamento deve avvenire mediante l'assunzione della corresponsabilità gestionale dell'azienda.

Tuttavia non è richiesta la costituzione di una società di persone nei seguenti casi:

- il coniuge/convivente del richiedente risulta insediato da meno di un anno dalla presentazione della prima istanza e non ha usufruito del premio di primo insediamento;
- il coniuge/convivente del richiedente non ha usufruito del premio di primo insediamento e ha cessato l'attività agricola da almeno 2 anni al momento dell'insediamento del richiedente (non risulta cioè né iscritto all'INPS negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, né nell'apposita sezione del registro delle imprese);
- il coniuge/convivente del richiedente non ha usufruito del premio di primo insediamento e intende rimanere nell'ambito dell'azienda in qualità di coadiuvante, iscritto negli elenchi INPS dei coltivatori diretti per tutta la durata dell'impegno sottoscritto dal coniuge rilevatorio; in tal caso la dimensione aziendale dovrà essere calcolata in base alle disposizioni dei precedenti punti 4 e 6;
- il richiedente, oltre a sostituire nella titolarità dell'azienda il coniuge/convivente che non ha beneficiato di premio di primo insediamento, intende ampliare almeno del 30% e/o riorganizzare in modo sostanziale l'azienda agricola al più tardi entro 36 mesi dal momento dell'insediamento.

Escluse le situazioni riconducibili al coniuge/convivente (risultanti dallo stato di famiglia) di cui al primo paragrafo, il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola nella quale, in precedenza, si era insediato un altro giovane agricoltore beneficiario del premio, può ricevere il premio nel caso in cui siano trascorsi almeno 7 anni dalla data di perfezionamento del precedente beneficiario.

L'insediamento può avvenire ex-novo oppure attraverso il subentro in un'impresa agricola esistente. Nel caso in cui l'insediamento avvenga attraverso il subentro in un'impresa agricola esistente, quest'ultima, alla data del subentro deve rispettare il regime delle quote latte; la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte è di competenza dell'Amministrazione regionale.

13) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione delle istanze di cui al precedente punto 5); compongono la Commissione:

- il dirigente competente per il Dipartimento Agricoltura;
- uno o più funzionari regionali della Direzione/Servizio competente;
- uno o più funzionari regionali appartenenti ad altri Servizi o Direzioni dell'Assessorato agricoltura che possono essere convocati in base alle tipologie di investimento previste dal PA allegato alla domanda di premio;
- uno o più rappresentanti dell'AREA-VdA, secondo le competenze richieste;
- al termine dei moduli formativi del corso obbligatorio, partecipano alla Commissione i docenti che possono esprimersi in merito ai risultati conseguiti dai partecipanti al corso stesso, ed in particolar modo sulla redazione del Piano Aziendale (PA);
- su specifica richiesta del dirigente competente, possono essere invitati rappresentanti di altri enti/istituzioni che possono apportare informazioni o notizie utili al compimento dell'istruttoria.

La Commissione si riunisce periodicamente per la valutazione dei PA e, più in generale, delle istanze presentate, al fine di approvarne il finanziamento, dichiararne la sospensione temporanea (finalizzata all'acquisizione di ulteriori documenti) o disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.

14) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
Soggettivi	
1) agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica***	10 punti
2) risultati del corso formativo	8 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Intervento "Agricoltura biologica" della Misura 214

A parità di punteggio, è attribuita la priorità ai beneficiari più giovani e, a parità di età, alle imprenditrici; a parità di punteggio finale, si terrà conto della data di presentazione delle istanze.

15) NORME TRANSITORIE

Nel caso di insediamenti avvenuti nel periodo intercorrente fra la chiusura del precedente PSR 2000-2006 e l'avvio del PSR 2007-2013, si considerano ricevibili anche le domande di premio di primo insediamento presentate da soggetti insediati da più di 14 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza (in deroga al precedente punto 5-B).

Il richiedente deve dimostrare di essersi insediato in una data compresa fra il 1° settembre 2006 e la data della deliberazione della Giunta regionale che approva i presenti criteri, e deve presentare la domanda di premio di primo insediamento entro il 31/12/2008; la Struttura competente emette la Decisione individuale di concessione del sostegno entro il 30/04/2009.

ALLEGATO 2
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/2009

MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI
LAVORATORI AGRICOLI

1) OBIETTIVI

La misura prevede, coerentemente con gli schemi di pensionamento nazionali, l'attivazione di premio per il prepensionamento di imprenditori o lavoratori agricoli, al fine di:

- ridurre l'età media degli imprenditori agricoli;
- favorire l'adeguamento strutturale delle aziende;
- favorire la costituzione di aziende agricole di maggiori dimensioni e più concorrenziali

2) BENEFICIARI

I beneficiari sono imprenditori agricoli o lavoratori agricoli, così individuati:

1. **imprenditori agricoli:** soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:
 - età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia;
 - numero di anni necessari al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
 - impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola a fini commerciali;
 - aver esercitato l'attività agricola nei 10 anni precedenti;
 - essere iscritto al regime previdenziale in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
2. **lavoratori agricoli:** soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola da parte del titolare che abbia aderito alla presente Misura, dimostrano i seguenti requisiti:
 - età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia;
 - numero di anni necessari al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
 - impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola;
 - aver dedicato all'agricoltura, nei 5 anni precedenti, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo (operaio agricolo a tempo determinato, indeterminato, stagionale e/o impiagato agricolo);
 - aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di 2 anni a tempo pieno nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

- essere iscritto al regime previdenziale in qualità di operaio agricolo (a tempo determinato, indeterminato o stagionale) o di impiegato agricolo.

3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel caso di imprenditori agricoli, al momento della presentazione della domanda è necessario dimostrare:

- un'età compresa tra 55 e 60 anni per le donne;
- un'età compresa tra i 55 anni e 65 anni per gli uomini;
- di essere titolare/contitolare di azienda agricola da almeno 10 anni;
- di essere titolare/contitolare di un'azienda agricola con sede operativa in Valle d'Aosta, iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
- di essere titolare/contitolare di un'azienda agricola intestataria di partita IVA in agricoltura;
- di avere un'azienda con una superficie di prato equivalente minima pari ad almeno 3 ettari;
- di non aver apportato, negli ultimi quattro anni, diminuzioni alla superficie aziendale finalizzate alla reintroduzione delle particelle sottratte quali quota integrativa dichiarata dal rilevatorio;
- di cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; è ammesso lo svolgimento di attività agricola non commerciale per l'autoconsumo; l'attività agricola che il cedente continua eventualmente ad esercitare, non sarà ammessa al sostegno previsto ai sensi della Politica Agricola Comune;
- di essere iscritti e rispettare i requisiti previsti dal regime previdenziale vigente; in particolare, il richiedente non deve aver ancora raggiunto i requisiti di età che gli permettono di beneficiare della pensione di vecchiaia, pur nel rispetto del numero minimo di anni di contribuzione per potervi accedere.

Nel caso di lavoratori agricoli, al momento della presentazione della domanda è necessario dimostrare:

- un'età compresa tra 55 e 60 anni per le donne;
- un'età compresa tra i 55 anni e 65 anni per gli uomini;
- nei cinque anni che precedono la cessazione, avere dedicato all'agricoltura almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente, di aver lavorato nell'azienda del cedente per un periodo equivalente a due anni a tempo pieno;
- di essere iscritti e rispettare i requisiti previsti dal regime previdenziale vigente; in particolare, il richiedente non deve aver ancora raggiunto i requisiti di età che gli permettono di beneficiare della pensione di vecchiaia, pur nel rispetto del numero minimo di anni di contribuzione per potervi accedere.

4) PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

Preliminarmente alla presentazione della Domanda di prepensionamento vera e propria, gli imprenditori e i lavoratori agricoli possono presentare una 'Richiesta di accesso alla misura' per l'acquisizione di informazioni, presso la Struttura

competente, per verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità. La richiesta, che può essere presentata anche prima del compimento del 55° anno di età, dev'essere corredata dai documenti e dalle informazioni seguenti:

- dati anagrafici del richiedente;
- struttura e dimensione aziendale;
- situazione lavorativa e pensionistica;
- dichiarazioni circa il rispetto degli impegni di cui al punto 5);
- informazioni indicative sul rilevatorio (anagrafica, posizione in agricoltura).

La Struttura competente provvede ad inviare notifica scritta al richiedente sull'esito dell'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza: nel caso di parere positivo, il richiedente deve acquisire tutti i requisiti e la documentazione necessari alla presentazione della 'Domanda di prepensionamento'.

La 'Domanda di prepensionamento' dev'essere presentata alla Struttura competente entro i termini di cui al punto 9).

Nel caso di imprenditori agricoli la domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente;
- atti di cessione dell'azienda (contratti di cessione, contratti di vendita e/o di affitto e/o di comodato d'uso dei terreni e dei fabbricati rurali connessi all'attività);
- la superficie agricola equivalente totale e la quota ceduta;
- certificati comprovanti la chiusura della partita IVA e la cancellazione dalla Camera di Commercio;
- la situazione pensionistica al momento della presentazione dell'istanza;
- dichiarazione di percepire/non percepire altre pensioni;
- dichiarazione di impegno (conferma degli impegni di cui al punto 5);
- i dati anagrafici del rilevatorio, la superficie agricola equivalente totale, la quota acquisita e la dichiarazione di impegno (vedi successivo punto 6).

Nel caso di lavoratore agricolo la domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente;
- la situazione pensionistica al momento della presentazione dell'istanza;
- dichiarazione di percepire/non percepire altre pensioni;
- dichiarazione di impegno (conferma degli impegni di cui al punto 5);
- la dichiarazione relativa alla situazione lavorativa negli ultimi 4 anni, nonché l'impegno lavorativo in agricoltura.

L'istruttoria della Domanda di prepensionamento ha avvio solo nel caso di domande ritenute complete. La Struttura competente provvede ad inviare una notifica scritta al richiedente sull'esito dell'istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Annualmente il beneficiario presenta una domanda di conferma del premio nella quale sono riportati i dati relativi ad altre pensioni eventualmente percepite: tali dati sono utilizzati dall'ufficio istruttore ai fini del calcolo del premio annuale.

5) IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente titolare di azienda si impegna:

- a cedere l'azienda agricola condotta, fatta salva la parte condotta per l'autoconsumo che non può comunque superare il 20% della superficie agricola utilizzata originaria;
- a cessare definitivamente l'attività agricola a scopi commerciali;
- a non richiedere alcun aiuto previsto dalla Politica Agricola Comune (PAC) per la parte condotta per l'autoconsumo;
- a trasferire il possesso delle terre, dei fabbricati inerenti la produzione e dei diritti vantabili alla data della cessazione.

Il richiedente lavoratore agricolo si impegna a cessare definitivamente ogni attività agricola.

6) REQUISITI ED IMPEGNI DEL RILEVATARIO

Il rilevatorio deve possedere i seguenti requisiti:

- avere un'esperienza almeno triennale in qualità di conduttore di azienda agricola o come coadiuvante;
- in alternativa al punto precedente, dimostrare (attraverso titoli di studio, diplomi ed attestati) una formazione in campo agrario o acquisirla entro due anni dal subentro.

Inoltre, il rilevatorio si impegna, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, a:

- rilevare l'azienda ceduta o subentrare al cedente come titolare;
- ampliare l'azienda del cedente con una superficie aggiuntiva pari ad almeno 3 ettari di prato equivalente: tale impegno può essere assolto entro i 36 mesi successivi alla data di acquisizione dell'azienda;
- condurre l'azienda agricola rilevata per almeno 5 anni e comunque per un numero di anni sufficiente al cedente per usufruire della pensione di vecchiaia.

7) DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE EQUIVALENTE

Al fine della determinazione della superficie di prato equivalente si applicano i coefficienti previsti per la Misura 211 - Indennità compensativa (vedi Allegato 3 alla presente deliberazione).

Nel caso in cui il cedente, oltre all'azienda di fondovalle e di mayen, gestisca anche alpeggi in affitto, è sua facoltà inserire anche le relative superfici ai fini della determinazione della superficie equivalente.

In ogni caso le superfici in affitto devono prevedere un contratto di durata compatibile con gli impegni assunti dal rilevatorio (vedi punto 6).

8) INTENSITA' DELL'AIUTO

L'imprenditore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 18.000 euro per anno e 180.000 euro complessivamente. Nel caso di cessione dell'azienda agricola da parte di più cedenti, il sostegno totale al prepensionamento dovrà essere limitato all'importo previsto per un unico cedente. Il lavoratore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 4.000 euro per anno e 40.000

euro nel complesso. L'aiuto è modulato secondo quanto descritto nel prospetto seguente:

Premio annuo a favore del prepensionato	Tipo di rilevatori	
	titolari di aziende agricole	giovani agricoltori
Premio base per il cedente	€ 7.400	€ 8.400 per i primi 5 anni
Premio a superficie equivalente per Ha/SAU ceduta	400 €/Ha fino a un max. di 9.600 €	
Premio per lavoratore agricolo	€ 4.000	

Il premio è liquidato in rate annuali per una durata pari agli anni mancanti al prepensionato per beneficiare della pensione di vecchiaia.

9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La modalità di presentazione delle Richieste di accesso alla misura è a sportello aperto con scadenza al 31 ottobre di ogni anno.

Per le Domande di prepensionamento la modalità di presentazione è a sportello aperto senza scadenza.

10) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
Soggettivi	
1) cessione ad un giovane agricoltore ***	10 punti
2) cessione ad una imprenditrice agricola	10 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Come definiti all'allegato 1 della presente DG.

A parità di punteggio, sono attribuite le seguenti priorità (in ordine decrescente):

1. cedente più anziano;
2. maggiore superficie ceduta;
3. maggior numero di lavoratori coinvolti dal prepensionamento.

11) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione delle istanze di cui al precedente punto 4); compongono la Commissione:

- il dirigente competente per il Dipartimento Agricoltura;
- uno o più funzionari competenti della Direzione competente;
- uno o più funzionari appartenenti ad altre Direzioni dell'Assessorato agricoltura che possono essere convocati in quanto depositari di documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze;
- su specifica richiesta del dirigente della suddetta Direzione possono essere invitati rappresentanti di AREA-VdA o di altri enti/istituzioni che possono produrre documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze.

La Commissione si riunisce periodicamente per la valutazione delle istanze al fine di approvarne il finanziamento, dichiararne la sospensione temporanea (finalizzata all'acquisizione di ulteriori documenti) o disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.

ALLEGATO 3
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/2009

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI
NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE
MONTANE

1) OBIETTIVI

La Misura 211 si propone di compensare, almeno in parte, gli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in Valle d'Aosta allo scopo di mantenere l'esercizio dell'attività agricola nella regione. E' altresì fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della secolare pratica dell'alpeggio estivo, che consiste nell'utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggiere dei pascoli montani.

2) BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende sono situate totalmente o prevalentemente sul territorio valdostano.

Il termine "prevalentemente" significa che almeno il 51% della superficie aziendale ricada sul territorio regionale.

La superficie aziendale considerata è quella presente a fascicolo al netto delle tare, degli incolti e dei boschi.

3) REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE

Per quanto concerne un'azienda agricola, di fondovalle e/o di alpeggio, questa deve disporre di una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) superiore:

- ad 1 ettaro di superficie a prato, oppure
- a 2 ettari di superficie a pascolo, se utilizzato da bestiame detenuto dall'azienda agricola, oppure
- a 4000 metri quadrati di superficie agricola non foraggera, oppure
- nei casi di produzione mista, a 1 ettaro di superficie a prato equivalente determinata applicando alle superfici prative, ai pascoli e alle superfici agricole non foraggiere rispettivamente i coefficienti 1, 0,5 e 2,5.

Per il calcolo della superficie minima di cui sopra e per il calcolo del carico animale (vedi punto 7) è possibile considerare le superfici extra-regionali interessate dall'impegno specifico (e non la totalità della superficie aziendale), purché in Comuni limitrofi: peraltro, tali superfici non sono oggetto di premio.

4) SUPERFICI AMMESSE A PAGAMENTO

Aziende di alpeggio

Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ettari per UBA* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 al PSR, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari.

Nel caso di gestione congiunta dell'alpeggio, il premio spettante al singolo richiedente è calcolato in maniera proporzionale in base ai terreni impegnati per le misure.

Aziende di fondovalle

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa; la determinazione di tale parametro è limitata agli animali singolarmente detenuti dall'azienda richiedente il premio.

Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in azienda: per ogni UBA* allevata sono ammessi a premio 0,5 ettari di pascolo.

Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa.

5) AMMONTARE DEGLI AIUTI E OBBLIGHI

Premi per le aziende di alpeggio

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro
Prati/Pascoli	fino a 20 ha	250 €/ha
	da 20 a 80 ha	150 €/ha
	da 80 a 160 ha	80 €/ha
	da 160 ha a 200 ha	50 €/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- rispetto del carico animale corretto previsto.

Premio aggiuntivo per gli alpeggi non raggiungibili

Viene riconosciuto un premio aggiuntivo al premio di base, alle aziende agricole di alpeggio con bestiame produttivo, i cui tramuti sono raggiungibili con difficoltà, ovvero senza automezzi.

Per ogni tramuto non raggiungibile si riconosce un premio aggiuntivo di 2.500 €, fino ad un massimo di due tramuti non raggiungibili, quindi 5.000 € per alpeggio.

Premi per le superfici foraggere delle aziende zootecniche di fondo valle

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro (azienda con bestiame)
Prati	fino a 15 ha	600 €/ha
	da 15 a 20 ha	400 €/ha
	oltre i 20 ha	200 €/ha
Pascolo	fino a 10 ha	150 €/ha
	oltre i 10 ha	50 €/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- rispetto del carico animale corretto.

Premi per le superfici foraggere delle aziende non zootecniche di fondo valle

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro (azienda senza bestiame)
Prati	fino a 2 ha	300 €/ha
	oltre i 2 ha	200 €/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- concimazione organico-minerale corretta (vedi All. 5 del PSR).

Premi per le altre colture

Qualità colturale	Superficie	Premio ad Ha
Frutteto, Vigneto, Uliveto, Piccoli frutti, Orto, Patate, Pianta aromatiche, Fiori, Serre e Vivai.	Tutta	800 EURO/ha
Cereali da granella	Tutta	600 EURO/ha
Frutta a guscio	Tutta	200 EURO/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- concimazione organico-minerale, trattamenti antiparassitari, diserbo come da allegato 5 del PSR.

L'obbligo previsto dall'Allegato 5 al PSR relativo alla tenuta del registro dei trattamenti, non si applica alle colture destinate essenzialmente all'autoconsumo (es. orto familiare).

Premio aggiuntivo per superfici molto acclivi

Viene riconosciuto un premio aggiuntivo al premio base, di 100 €/ha, per tutte quelle superfici prative di fondovalle denominate “molto acclivi”, ovvero le particelle con pendenza superiore al 30%. Il premio è forfetario e quindi va a compensare una sola parte della perdita di reddito che l'azienda agricola subisce nella gestione di queste superfici.

6) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA ZOOTECNICA

Ai fini della determinazione della consistenza zootecnica dell'azienda di fondovalle e di alpeggio, sono utilizzati i dati ufficiali contenuti nell'Anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento istituita con legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, in applicazione della corrispondente normativa comunitaria. L'ente gestore dell'Anagrafe è responsabile del ricevimento, della registrazione dei dati e del loro controllo. L'acquisizione dei dati è effettuata tramite estrazioni dal sistema informatico zootecnico (SIZO) che fa capo all'anagrafe regionale del bestiame. Tali estrazioni rilevano la consistenza di stalla che, per le aziende di fondovalle, è alla data del 31 marzo (date di nascita riferite al 1° ottobre dell'anno precedente), mentre per le aziende di alpeggio è alla data del 31 luglio di ogni anno (date di nascita al 30 giugno dell'anno in corso).

L'acquisizione dei dati è finalizzata a:

- a) determinare il carico animale unitario su base annua verificando i limiti imposti per ogni intervento;
- b) differenziare le aziende zootecniche da quelle non zootecniche;
- c) determinare la superficie a pascolo ammissibile a pagamento.

7) CARICO ANIMALE CORRETTO

Nel rispetto delle limitazioni previste dall'Allegato 5 al PSR, possono accedere alla Misura le aziende agricole che dimostrano un carico animale su base annua inferiore a 0,8 UBA*/ha, per le aziende di alpeggio, e a 4 UBA*/ha per quelle di fondovalle.

I criteri di determinazione del carico animale corretto per le unità di fondovalle e di alpeggio sono riportati all'Allegato 6 alla presente deliberazione.

In ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 3847 del 30/12/08 (regime di Condizionalità), per le aziende di alpeggio è fissato un carico minimo pari a 0,10 UBA*/ha.

Per il calcolo del carico animale corretto in alpeggio, le superfici a pascolo magro sono considerate per una quota pari a 2/3 della superficie dichiarata.

A tal fine, le superfici foraggere situate nei comuni piemontesi confinanti, classificati montani, sono conteggiate ai soli fini della determinazione del carico animale, a condizione che queste siano razionalmente collegate al centro aziendale e che il titolo di possesso delle stesse sia comprovato da atti di proprietà oppure da contratti di affitto regolarmente registrati.

Coefficienti di conversione in UBA

Specie animali	UBA
Bovini autoctoni 0/6 mesi	0,4
Bovini autoctoni 6/24 mesi	0,6
Bovini autoctoni oltre 24 mesi	1
Ovi-caprini	0,15
Equini	1
Bovini alloctoni 0/6 mesi	0,52
Bovini alloctoni 6/24 mesi	0,78
Bovini alloctoni oltre 24 mesi	1,3

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con l'individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione.

9) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

AZIENDE DI ALPEGGIO

Criteri di selezione	Punteggio
1) Localizzazione:	
Aziende con più del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	12
Aziende con meno del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	10
Aziende di Alpeggio non raggiungibili da strade	8

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

AZIENDE DI FONDOVALLE

Criteri di selezione	Punteggio
Aziende con più del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	12
Aziende con meno del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	10
Aziende di Alpeggio non raggiungibili da strade	8
Aziende di Fondovalle con più del 50% di superficie aziendale definita "acclive" (pendenza > al 30%)	6
Aziende di Fondovalle con meno del 50% di superficie aziendale definita "acclive" (pendenza > al 30%)	4

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze.

10) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai fini dell'applicazione della presente misura, si definiscono cause di forza maggiore gli eventi che, determinando una riduzione della superficie utilizzata e/o dei capi dichiarati, non permettono all'agricoltore di rispettare gli impegni assunti.

Rientrano fra le cause di forza maggiore le epizootie, le avversità atmosferiche, gli attacchi e i danni da fauna selvatica (es. cani randagi, lupi, cinghiali, cervi...).

Gli eventi di cui sopra devono essere dichiarati dal beneficiario ed oggettivamente rilevati dalla Struttura competente: nella dichiarazione il beneficiario riporta anche il numero degli animali e i dati catastali delle particelle interessate dall'evento.

A seguito dell'accertamento dell'evento e dei danni provocati, la Struttura competente procede alla rideterminazione del premio in base alla nuova situazione rilevata (superfici e consistenza animale).

L'agricoltore deve ristabilire la situazione aziendale conformemente agli impegni esistenti precedentemente il verificarsi degli eventi avversi.

I tempi per il ripristino delle condizioni ottimali sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3035/08 in base alla tipologia di impegno; peraltro, nei casi di particolare gravità la Commissione di cui al punto 11 può stabilire una tempistica diversa in deroga alla suddetta deliberazione.

11) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione di istanze che presentano problematiche non risolubili nel corso della normale istruttoria; compongono la Commissione:

- il dirigente competente per il Dipartimento Agricoltura;
- uno o più funzionari regionali della Direzione/Servizio competente;

- uno o più funzionari appartenenti ad altre Direzioni dell'Assessorato agricoltura che possono essere convocati in quanto depositari di documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze;
- su specifica richiesta del dirigente della suddetta Direzione possono essere invitati rappresentanti di AREA-VdA o di altri enti/istituzioni che possono apportare documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze.

ALLEGATO 4
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/2009

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

1) OBIETTIVI

I pagamenti agroambientali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società.

L'obiettivo è di incoraggiare gli agricoltori ad introdurre o mantenere metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, promuovendo una gestione sostenibile dei terreni coltivati, in particolare salvaguardando le risorse acqua e suolo.

Pertanto, gli obiettivi specifici delle azioni proposte sono i seguenti:

1. introduzione di metodi di produzione agricola a minore impatto ambientale (agricoltura integrata), attraverso una riduzione dell'uso di:
 - prodotti chimici (trattamenti fitosanitari, diserbanti, dissecanti);
 - nitrati provenienti da reflui zootecniche o da concimi chimici, organici, o chimico-organici;
2. il mantenimento dell'agricoltura biologica zootecnica e vegetale;
3. l'introduzione od il mantenimento di razze bovine ed ovicaprine valdostane autoctone a rischio di estinzione.

2) BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende sono situate totalmente o prevalentemente sul territorio valdostano e che rispettano i requisiti di accesso richiesti nella descrizione delle singole Azioni.

Il termine "prevalentemente" sta a significare che almeno il 51% della superficie aziendale ricada sul territorio regionale.

La superficie aziendale considerata è quella presente a fascicolo al netto delle tare, degli incolti e dei boschi.

Non possono partecipare alla presente Misura gli agricoltori che aderiscono ai premi previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 concernenti la riduzione del carico animale.

3) REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE

Per l'intervento "Foraggicoltura" e "Produzioni foraggere biologiche" il limite minimo di superficie è di 2.000 mq come somma di prati e pascoli; per l'intervento "Alpicoltura" il limite minimo è di 10.000 mq di prato/pascolo; per gli interventi "Viticoltura e Frutticoltura" e "Produzioni viticole e frutticole biologiche" il limite

minimo è di 1.000 mq di frutteto e/o vigneto; per l'intervento "Agricoltura Biologica" produzione di erbe e piante aromatiche e officinali biologiche, produzione di piccoli frutti e produzioni orticole biologiche il limite minimo è di 500 mq; per ciò che concerne le superfici multifunzionali, queste sono interessate da provvidenze e calcolo del carico pari a quelli stabiliti per le corrispondenti qualità colturali descritte nell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030/08 (Glossario e Definizioni).

Per il calcolo della superficie minima di cui sopra e per il calcolo del carico animale corretto (vedi punto 7) è possibile considerare le superfici extra-regionali interessate dall'impegno specifico (e non la totalità della superficie aziendale), purché in Comuni limitrofi: peraltro, tali superfici non sono oggetto di premio.

4) SUPERFICI AMMESSE A PAGAMENTO

Aziende di alpeggio

Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ha per UBA* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 del PSR, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari.

Nel caso di gestione congiunta dell'alpeggio, il premio spettante al singolo richiedente è calcolato in maniera proporzionale in base ai terreni impegnati per le misure.

Aziende di fondovalle

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa; la determinazione di tale parametro è limitata agli animali singolarmente detenuti dall'azienda richiedente il premio.

Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in azienda: per ogni UBA* allevata sono ammessi a premio 1 ettaro di pascolo.

Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa.

5) AMMONTARE DEGLI AIUTI E OBBLIGHI

Azione 1: Foraggicoltura

Intervento: RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati; le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici foraggere di fondovalle e mayen (prati e pascoli).

Modulazione del premio

All'atto di adesione al primo anno di impegno, è corrisposto un premio a seconda della fascia di appartenenza come di seguito riportato:

Fascia di carico iniziale (UBA*/ha)	da 4,0 a 3,41	da 3,40 a 2,81	da 2,80 a 2,21
Premio corrisposto al 1° anno di adesione (€/ha)	350	310	270

All'inizio del secondo anno di impegno, all'atto della verifica del carico animale (estrazione della scheda di stalla), l'azienda agricola deve dimostrare il carico animale corretto (inferiore o uguale a 2,2 UBA*/ha): per le aziende che hanno raggiunto il carico animale corretto, il premio è pari all'importo corrisposto per l'adesione all'intervento "Gestione ambientale dei prati permanenti" (230 €/ha).

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- eliminazione delle concimazioni chimiche;
- riduzione del carico animale a 2,2 UBA*/ha.

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende non zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati; le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici foraggere di fondo valle e mayen (prati).

Modulazione del premio

In base alla provenienza della sostanza organica (letame), ovvero da azienda zootecnica con impegno agroambientale o da azienda zootecnica convenzionale, il premio è pari a 230 €/ha nel primo caso e di 180 €/ha nel secondo.

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- eliminazione delle concimazioni chimiche e apporto esclusivo di letame, garantite attraverso un accordo fra aziende foraggicole e aziende zootecniche (esempio Contratto fieno-letame, dichiarazione di approvvigionamento).

Azione 2: Alpicoltura

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende di alpeggio che rispettano gli obblighi sotto riportati. Le colture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di alpeggio (prati e pascoli).

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione al presente intervento è di 75 €/ha.

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- riduzione del carico animale da 0,8 UBA*/ha della BPAn a 0,5 UBA*/ha;
- il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA*/ha;
- divieto di concimazione minerale;
- pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata;
- assicurare la custodia continua delle mandrie.

Azione 3: Viticoltura e Frutticoltura

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende agricole che rispettano gli obblighi sotto riportati; le colture ammesse a pagamento sono vigneti e frutteti.

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione al presente intervento è di 840 €/ha per la viticoltura e di 775 €/ha per la frutticoltura.

Obblighi

- rispetto della condizionalità;
- in viticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 45 U/ha di N totale (- 47% rispetto alle BPAn). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.

- in frutticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 55 U/ha di N totale (- 45 % rispetto alle BPAn). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.

Per entrambe le colture, sono inoltre previsti i seguenti obblighi:

- divieto di impiego di liquami;
- obbligo di compilazione del “Registro dei fertilizzanti” in cui devono essere riportate tutte le utilizzazioni degli stessi;
- obbligo di detenzione delle fatture di acquisto e/o di documenti probanti il carico di magazzino dei fertilizzanti.

Sia per la viticoltura che per la frutticoltura, le aziende aderenti devono adottare sull'intera superficie aziendale le disposizioni tecniche contenute dei “Disciplinari di produzione integrata” (norme generali e di coltivazione) delle diverse colture, conformemente alle linee guida approvate dal "Comitato tecnico scientifico nazionale” istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005.

Azione 4: Salvaguardia razze in via d'estinzione

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati.

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione alla presente Azione è riportato nella tabella seguente:

Razza autoctona in via di estinzione	Premio (€/UBA*)
Castana Valdostana (bovina)	200
Pezzata nera valdostana (bovina)	200
Caprina Valdostana	200
Ovina Rosset	200

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze;
- riproduzione in purezza di un numero di UBA* almeno pari a quello per il quale è stato richiesto l'aiuto, lasciando comunque la possibilità di sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica;

- rispetto del carico massimo di 4 UBA*/ettaro;
- allevare almeno 1 UBA* per le razze bovine e almeno 0,6 UBA* per quelle ovi-caprine.

Azione 5: Agricoltura biologica (zootecnica e vegetale)

Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati. Le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici prative e pascolive di fondovalle e mayen.

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione alla presente Azione è pari a 450 €/ha.

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- adottare le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07;
- iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo competente;
- rispettare integralmente i vincoli derivanti dall'applicazione del Reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;
- l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle qualità colturali prative e pascolive;
- in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all'esecuzione dei controlli, nonché consentire il prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi;
- rispettare il carico massimo di 2,2 UBA*/ha su base annua, come stabilito dalla legge regionale 8/01 il cui calcolo utilizza i parametri relativi alle misure agroambientali;
- tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda devono essere allevati secondo le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07.

Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA VEGETALE

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende agricole che rispettano gli obblighi sotto riportati. Le colture ammesse a pagamento sono illustrate di seguito. Per le "Produzioni foraggere biologiche" sono ammesse a pagamento solo le superfici foraggere sfalciate di fondovalle.

Entità del premio

I premi corrisposti per l'adesione al presente intervento sono riportati nella tabella seguente:

Tipologia di coltura/produzione	Premio (€/ha)
Viticultura e frutticoltura biologiche	900
Erbe e piante aromatiche e officinali biologiche	400
Piccoli frutti biologici	400
Produzioni foraggere biologiche	350
Produzioni orticole biologiche	300

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- adottare le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07;
- iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo competente;
- rispettare integralmente i vincoli derivanti dall'applicazione del Reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;
- l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle qualità colturali prative;
- conservare la documentazione prescritta dal regolamento comunitario in materia di agricoltura biologica;
- in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all'esecuzione dei controlli, nonché consentire il prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi.

6) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA ZOOTECNICA

Ai fini della determinazione della consistenza zootecnica dell'azienda di fondovalle e di alpeggio, sono utilizzati i dati ufficiali contenuti nell'Anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento istituita con legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, in applicazione della corrispondente normativa comunitaria. L'ente gestore dell'Anagrafe è responsabile del ricevimento, della registrazione dei dati e del loro controllo. L'acquisizione dei dati è effettuata tramite estrazioni dal sistema informatico zootecnico (SIZO) che fa capo all'anagrafe regionale del bestiame: tali estrazioni rilevano la consistenza di stalla alla data del 31 marzo di ogni anno (date di nascita riferite al 1° ottobre dell'anno precedente), mentre per le aziende di alpeggio è alla data del 31 luglio di ogni anno (date di nascita al 30 giugno dell'anno in corso)..

L'acquisizione dei dati è finalizzata a:

- a) determinare il carico animale unitario su base annua verificando i limiti imposti per ogni intervento;
- b) differenziare le aziende zootecniche da quelle non zootecniche;
- c) determinare la superficie a pascolo ammissibile a pagamento.

7) CARICO ANIMALE CORRETTO

Nel rispetto delle limitazioni previste dall'Allegato 5 al PSR, possono accedere alla Misura le aziende agricole che dimostrano un carico animale su base annua inferiore a:

- per l'Intervento "Riduzione del carico animale": da 4,0 UBA*/ha, nel primo anno di adesione, fino a ad un carico inferiore o uguale a 2,2 UBA*/ha su base annua per il restante periodo di impegno;
- per l'Intervento "Alpicoltura": carico su base annua non inferiore a 0,1 UBA*/ha e non superiore a 0,5 UBA*/ha.

I criteri di determinazione del carico animale corretto per le unità di fondovalle e di alpeggio sono riportati all'Allegato 6 alla presente deliberazione.

Per il calcolo del carico animale corretto in alpeggio, le superfici a pascolo magro sono considerate per una quota pari a 2/3 della superficie dichiarata.

Coefficienti di conversione in UBA

Specie animali	UBA
Bovini autoctoni 0/6 mesi	0,4
Bovini autoctoni 6/24 mesi	0,6
Bovini autoctoni oltre 24 mesi	1
Ovi-caprini	0,15
Equini	1
Bovini alloctoni 0/6 mesi	0,52
Bovini alloctoni 6/24 mesi	0,78
Bovini alloctoni oltre 24 mesi	1,3

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con l'individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione.

9) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
3) Agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica***	8 punti

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

*** Intervento "Agricoltura biologica" della Misura 214

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze.

10) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai fini dell'applicazione della presente misura, si definiscono cause di forza maggiore gli eventi che, determinando una riduzione della superficie utilizzata e/o dei capi dichiarati, non permettono all'agricoltore di rispettare gli impegni assunti.

Rientrano fra le cause di forza maggiore le epizootie, le avversità atmosferiche, gli attacchi e i danni da fauna selvatica (es. cani randagi, lupi, cinghiali, cervi...).

Gli eventi di cui sopra devono essere dichiarati dal beneficiario ed oggettivamente rilevati dalla Struttura competente: nella dichiarazione il beneficiario riporta anche il numero degli animali e i dati catastali delle particelle interessate dall'evento.

A seguito dell'accertamento dell'evento e dei danni provocati, la Struttura competente procede alla rideterminazione del premio in base alla nuova situazione rilevata (superfici e consistenza animale).

L'agricoltore deve ristabilire la situazione aziendale conformemente agli impegni esistenti precedentemente il verificarsi degli eventi avversi.

I tempi per il ripristino delle condizioni ottimali sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3035/08 in base alla tipologia di impegno; peraltro, nei casi di particolare gravità la Commissione di cui al punto 11 può stabilire una tempistica diversa in deroga alla suddetta deliberazione.

11) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione di istanze che presentano problematiche non risolubili nel corso della normale istruttoria; compongono la Commissione:

- il dirigente competente per il Dipartimento Agricoltura;
- uno o più funzionari regionali della Direzione/Servizio competente;
- uno o più funzionari appartenenti ad altre Direzioni dell'Assessorato agricoltura che possono essere convocati in quanto depositari di documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze;
- su specifica richiesta del dirigente della suddetta Direzione possono essere invitati rappresentanti di AREA-VdA o di altri enti/istituzioni che possono apportare documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze.

ALLEGATO 5
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/2009

MISURA 215 - PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE

1) OBIETTIVI

Con l'applicazione della misura si intende correggere alcuni aspetti dell'allevamento bovino tradizionale che possono non essere in sintonia con le moderne esigenze in materia di igiene e benessere degli animali.

In particolare, gli obiettivi della Misura perseguono gli obiettivi di cui all'art. 27, comma 7, punti b) ed e) del reg. 1974/06 della Commissione:

- punto b): condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- punto e): prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche d'allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

La misura è quindi finalizzata al miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'intervento consiste nel compensare i maggiori costi derivanti all'allevamento dalla corretta gestione e sostituzione della lettiera.

3) BENEFICIARI

Allevatori detentori di animali, singolo o associati, iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento, delle specie bovina, ovina e caprina di cui alla L.R. 17/93 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

4) IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario si impegna a:

- rispettare la condizionalità;
- rispettare il carico animale stabilito per l'indennità compensativa;
- detenere gli animali oggetto dell'intervento nel periodo invernale (indicativamente da novembre a maggio, con eccezione del periodo di pascolo, che in taluni casi si effettua a partire già dal mese di aprile);
- dimostrare un quantitativo di animali premiati di almeno 1 UBA*;
- rispettare l'obbligo quinquennale di rabboccare giornalmente la lettiera con almeno 2 kg di paglia per ogni UBA* per la produzione di letame paglioso;
- rispettare l'obbligo di totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca;

- effettuare l'immagazzinamento della paglia in luogo coperto;
- garantire una sufficiente ventilazione della stalla al fine di non aumentare l'umidità della paglia;
- rispettare l'obbligo di detenzione delle fatture di acquisto o, in alternativa, di documenti contabili aventi forza probante equivalente; per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Qualora il richiedente dimostri una produzione di paglia a copertura, anche solo parziale, degli impegni di cui sopra, è ammessa la presentazione di un'autodichiarazione (in alternativa o ad integrazione di fatture) circa la detenzione di superfici cerealicole che giustifichino la produzione dichiarata.

5) INTENSITA' DELL'AIUTO

Ai beneficiari che si impegnano secondo quanto indicato al punto precedente è concesso un premio annuo unitario pari a 110 €/UBA*.

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con l'individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione.

7) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri selezione e le relative priorità:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
2) Agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica***	8 punti

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

*** Intervento "Agricoltura biologica" della Misura 214

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze.

8) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai fini dell'applicazione della presente misura, si definiscono cause di forza maggiore gli eventi che, determinando una riduzione della superficie utilizzata e/o dei capi dichiarati, non permettono all'agricoltore di rispettare gli impegni assunti.

Rientrano fra le cause di forza maggiore le epizootie, le avversità atmosferiche, gli attacchi e i danni da fauna selvatica (es. cani randagi, lupi, cinghiali, cervi...).

Gli eventi di cui sopra devono essere dichiarati dal beneficiario ed oggettivamente rilevati dalla Struttura competente: nella dichiarazione il beneficiario riporta anche il numero degli animali e i dati catastali delle particelle interessate dall'evento.

A seguito dell'accertamento dell'evento e dei danni provocati, la Struttura competente procede alla rideterminazione del premio in base alla nuova situazione rilevata (superfici e consistenza animale).

L'agricoltore deve ristabilire la situazione aziendale conformemente agli impegni esistenti precedentemente il verificarsi degli eventi avversi.

I tempi per il ripristino delle condizioni ottimali sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3035/08 in base alla tipologia di impegno; peraltro, nei casi di particolare gravità la Commissione di cui al punto 9) può stabilire una tempistica diversa in deroga alla suddetta deliberazione.

9) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione di istanze che presentano problematiche non risolubili nel corso della normale istruttoria; compongono la Commissione:

- il dirigente competente per il Dipartimento Agricoltura;
- uno o più funzionari regionali della Direzione/Servizio competente;
- uno o più funzionari appartenenti ad altre Direzioni dell'Assessorato agricoltura che possono essere convocati in quanto depositari di documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze;
- su specifica richiesta del dirigente della suddetta Direzione possono essere invitati rappresentanti di AREA-VdA o di altri enti/istituzioni che possono apportare documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze.

ALLEGATO 6
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11/09/2009

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CARICO ANIMALE CORRETTO

La verifica del carico è effettuata sulla misura 211 prioritariamente e valida per tutte le altre misure sottoscritte.

Nel caso in cui l'imprenditore agricolo non aderisca alla misura 211 bisogna provvedere al calcolo attingendo dagli impegni sottoscritti ed implementando le superfici eventualmente non impegnate (per esempio le colture specializzate per la misura 214) direttamente dal fascicolo aziendale presente sul SIAN.

MISURE A SUPERFICIE DI ALPEGGIO
DETERMINAZIONE DEL CARICO ANIMALE (UBA/ha)

CONSISTENZA ZOOTECNICA

- Per UBA EQUIVALENTI _{31/07} si intende il computo della consistenza bovina presente in alpeggio tenendo conto della reale permanenza del bestiame sulle superfici condotte.
- Gli UBA EQUIVALENTI _{31/07} derivano dalla sommatoria del singolo UBA equivalente derivante da ogni capo monticato rapportato alla permanenza in alpeggio secondo i criteri del PSR (fasce di monticazione).
- Per UBA EQUIVALENTE si intende l'UBA presente in alpeggio il 31/07 (in base alla specie, razza e categoria di età al 30/06) per i giorni di monticazione.
- UBA MONTICATI AL 31/07: la consistenza di monticazione si determina prendendo tutti gli animali monticati al 31/07 reperibili in anagrafe zootecnica regionale.

La consistenza zootecnica si determina assegnando a ciascun identificativo (bollo) un peso relativo che dipende dalla specie zootecnica, dalla razza e dalla categoria legata all'età.

Gli indicatori di specie e razza sono riportati in tabella, l'età è determinata alla data del 30/06 e segue la classificazione secondo i criteri riportati.

Sintesi delle specifiche per la determinazione della consistenza uba al 31/07/2007.

Specie presente al 31/07/2007	Razza	Categoria	Età / 30/06/2007	UBA
bovini	autoctono	vacca	≥ 3 anni	1
bovini	autoctono	manza	$2 < 3$ anni	1
bovini	autoctono	manzetta	$6 \text{ mesi} \leq 2 \text{ anni}$	0,6
bovini	autoctono	vitello	< 6 mesi	0,4
bovini	alloctono	vacca	≥ 3 anni	1,3
bovini	alloctono	manza	$2 < 3$ anni	1,3
bovini	alloctono	manzetta	$6 \text{ mesi} \leq 2 \text{ anni}$	0,78
bovini	alloctono	vitello	< 6 mesi	0,52
ovini				0,15
caprini				0,15
equini				1

I bovini maschi sono identificati nel sistema zootecnico come tori perciò si ipotizza la determinazione solo per razza ed età.

GIORNI DI PERMANENZA : I giorni di permanenza sono assegnati a partire dalla data monticazione:

<= 10/06	11/06=<=>=30/06	01/07=<=>=20/07	>20/07
120 giorni	100 giorni	80 giorni	60 giorni

SUPERFICI UTILI ALLA DETERMINAZIONE DEL CARICO ANIMALE CORRETTO

Le superfici utili alla determinazione del carico sono quelle di prato e pascolo secondo la classificazione del PSR e tradotti in interventi specifici sul SIAN (adattati alla realtà dichiarativa regionale), come di seguito descritto:

- **Prati** (PRI _ PR) e **Pascolo fertile** (PF) [tradotto in impegno pascoli fertili di alpeggio 211_214]: si considera l'intera superficie;
- **Pascolo magro** (PM) [tradotto in impegno pascoli magri di alpeggio 211_214]: si considerano i 2/3 della superficie;
- per le aziende di alpeggio gestite in congiuntamente (consociate) si opera sommando le superfici delle relative domande.

Ne consegue che le **superfici utili al carico** sono la somma fra le **superfici utili** Prati e Pascolo fertile e le **superfici utili** Pascolo magro.

La determinazione del carico animale per le superficie di alpeggio risulta quindi dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{UBA EQUIVALENTI}_{31/07}}{\text{superfici utili al carico}}$$

MISURE A SUPERFICIE DI FONDO VALLE DETERMINAZIONE DEL CARICO uba/ha

CONSISTENZA ZOOTECNICA

- Per UBA EQUIVALENTI_{31/03} si intende il computo della consistenza bovina presente in fondovalle tenendo conto della reale permanenza del bestiame sulle superfici condotte.

Il computo delle UBA EQUIVALENTI_{31/03} deriva dal seguente bilancio:

$$\text{UBA EQUIVALENTI}_{31/03} = \text{UBA}_{31/03} - \text{UBA EQUIVALENTI IN USCITA} + \text{UBA EQUIVALENTI IN ENTRATA}$$

- Per UBA_{31/03} si intende la sommatoria delle UBA determinate per ogni identificativo detenuto al 31/03 secondo i criteri di specie - razza – categoria - età riportati in tabella .

Specie presente al 31/03	Razza	Categoria	Età 01/10 dell'anno precedente	UBA
bovini	autoctono	vacca	≥ 3 anni	1
bovini	autoctono	manza	$2 < 3$ anni	1
bovini	autoctono	manzetta	$6 \text{ mesi} \leq 2 \text{ anni}$	0,6
bovini	autoctono	vitello	< 6 mesi	0,4
bovini	alloctono	vacca	≥ 3 anni	1,3
bovini	alloctono	manza	$2 < 3$ anni	1,3
bovini	alloctono	manzetta	$6 \text{ mesi} \leq 2 \text{ anni}$	0,78
bovini	alloctono	vitello	< 6 mesi	0,52
ovini				0,15
caprini				0,15
equini				1

I bovini maschi sono identificati nel sistema zootecnico come tori perciò si ipotizza la determinazione solo per razza ed età.

- Per UBA EQUIVALENTI IN USCITA si intende la somma di UBA equivalenti monticate, UBA equivalenti affida a mayen in uscita, UBA equivalenti affida estiva in uscita.
- Per UBA EQUIVALENTI MONTICATE si intendono le UBA monticate desumibili dall'Anagrafe Zootecnica rapportate ai giorni secondo i criteri della tabella.

$\leq 10/06$	$11/06 < 30/06$	$01/07 \leq 20/07$	$> 20/07$
120 giorni	100 giorni	80 giorni	60 giorni

- Per UBA EQUIVALENTI AFFIDA A MAYEN si intendono le UBA date in affida a mayen a terzi rapportate ai giorni reali di permanenza come desunto dall'Anagrafe Zootecnica.
- Per UBA EQUIVALENTI AFFIDA ESTIVA si intendono le UBA date in affida presso codici di pascolo altri rispetto all'alpeggio ed al mayen, rapportate ai giorni reali di permanenza come desunto dall'Anagrafe Zootecnica.
- Per UBA EQUIVALENTI IN ENTRATA si intende la somma di UBA equivalenti affida a mayen in entrata, UBA equivalenti affida estiva in entrata.
- Per UBA EQUIVALENTI AFFIDA A MAYEN IN ENTRATA si intendono le UBA prese in affida a mayen da terzi rapportate ai giorni reali di permanenza come desunto dall'Anagrafe Zootecnica
- Per UBA EQUIVALENTI AFFIDA ESTIVA si intendono le UBA prese in affida da terzi presso codici di pascolo altri rispetto all'alpeggio ed al mayen, rapportate ai giorni reali di permanenza come desunto dall'Anagrafe Zootecnica

Per le aziende di fondovalle gestite congiuntamente ('consociate') si procede alla verifica sulla banca dati zootecnica di tutte le aziende in cui vi sia detenzione di animali sotto lo stesso codice ministeriale al 31/03, tale situazione identifica una consociazione.

Ai fini del carico le UBA equivalenti derivano dalla sommatoria delle UBA EQUIVALENTI ^{31/03} di ogni singolo consociato.

SUPERFICI

- PRATI: tutte le superfici a prato inserite nelle domande con gli interventi PRATI.
- PASCOLI FERTILI: tutte le superfici inserite nelle domande con gli interventi PASCOLI FERTILI.
- PASCOLI MAGRI: coefficiente 0,5 delle superfici inserite nelle domande con l'intervento PASCOLO MAGRO
- COLTURE SPECIALIZZATE: coefficienti 0,2 delle superfici a vigneto e 0,5 delle superfici a frutteto e piccoli frutti; tutte le superfici ortive comprese le patate e gli orti famigliari, erbe medicinali ed aromatiche e cereali.
- Superfici a prato interessate da Contratti Fieno Letame derivanti dalle specifiche di seguito riportate.

CONTRATTO FIENO LETAME

Determinazione delle superfici utili

Le superfici aziendali oggetto di smaltimento sono ponderate in base agli impegni assunti dai contraenti. Il controllo è impostato incrociando il livello di impegno fra l'azienda zootecnica e quella foraggera secondo quanto segue

<div>non zootecnica zootecnica</div>	AZIENDA NON ZOOTECNICA 211 FV	AZIENDA NON ZOOTECNICA 214 FV
AZIENDA ZOOTECNICA 211 FV	Valido per l'intera superficie	(Superficie) * (2,2/4)
AZIENDA ZOOTECNICA 214 FV	Non valido	Valido per l'intera superficie

L'indice di riduzione (2,2/4) va applicato in quanto, a parità di superficie, nel caso in cui l'azienda zootecnica aderisca esclusivamente alla misura 211, potrà smaltire un quantitativo ridotto di deiezioni per rispettare i limiti imposti dalla 214 sulle superfici dell'azienda non zootecnica.

Fatte salve le specifiche di determinazione delle superfici ammissibili a fieno letame, per le aziende detentrici di bestiame al 31/03, ma non zootecniche, è possibile stipulare contratti fieno letame con aziende zootecniche, prevedendo però una riduzione delle superfici utili in proporzione delle UBA detenute e degli impegni assunti.

Il computo delle 'superfici utili' al carico di fondovalle deriva dalla sommatoria delle superfici elaborate secondo le specifiche precedentemente elencate.